

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione proposta dai relatori</i>)	91

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 e 43.6 del Governo e 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184, 31.12, 31.13 e 36.24 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Elvira Calderone, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta serale del 10 aprile 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica preliminarmente che l'onorevole Mascaretti sottoscrive l'emendamento Dondi 12.04.

Avverte, altresì, che la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Calderone, ha confermato la propria disponibilità a partecipare, orientativamente dalle ore 11.30, alla seduta della Commissione.

Ricorda, infine, che nelle sedute dello scorso 10 aprile si è proceduto all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative a partire dall'articolo 7.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dai colleghi del Gruppo Azione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) annuncia il ritiro delle proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia per le quali i relatori formuleranno un invito al ritiro.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, onorevoli Ottaviani e Pella, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cannizzaro 7.3, Vaccari 7.4 e Dell'Olio 7.5. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Lancellotta 7.09.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative riferite all'articolo 8, invita al ritiro dell'emendamento Cannata 8.4 e degli identici emendamenti Ruffino 8.5, Cannata 8.6, Cesa 8.7, D'Attis 8.8, Roggiani 8.9, Comaroli 8.10, Grimaldi 8.11, Steger 8.120. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Alfonso Colucci 8.15 e Guerra 8.16, inammissibili limitatamente alla lettera a), nonché dell'emendamento Comaroli 8.20. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cannizzaro 8.24 e Comaroli 8.31, a condizione che siano riformulati, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli identici emendamenti D'Attis 8.35, Roggiani 8.36, Steger 8.122, Comaroli 8.123, nonché degli identici emendamenti Provenzano 8.37 e Mulè 8.38, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ciancitto 8.39. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Pavanelli 8.41, Carmina 8.44, Ruffino 8.47 e Cannata 8.54. Propone l'accantonamento dell'emendamento Lai 8.59, mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Caramiello 8.62, Bonetti 8.63 e Vaccari 8.65.

Propone, inoltre, l'accantonamento dell'emendamento Gaetana Russo 8.66, mentre invita al ritiro dell'emendamento Fabrizio Rossi 8.67, nonché degli identici emendamenti Bonetti 8.71, Quartini 8.72 e Ubaldo Pagano 8.73. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lucaselli 8.74, mentre propone di accantonare l'emendamento Mulè 8.75. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Cannizzaro 8.78 e Iezzi 8.81.

Propone, quindi, di accantonare l'emendamento Ciaburro 8.82, e invita al ritiro degli identici emendamenti Barbagallo 8.85, Morfino 8.86 e Mari 8.87, nonché degli

identici emendamenti Mari 8.92, Castiglione 8.93, Alfonso Colucci 8.94 e Scotto 8.95. Invita, altresì, al ritiro degli identici emendamenti Pastorella 8.96, Roggiani 8.97, Barzotti 8.98, nonché degli identici emendamenti D'Attis 8.104, Ghirra 8.105, Steger 8.106, Roggiani 8.108. Propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 8.119, mentre invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Roggiani 8.012, D'Attis 8.013, Steger 8.014 e Grimaldi 8.021. Propone, infine, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cesa 8.015 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Manzi 8.020.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita al ritiro degli identici emendamenti Grimaldi 9.4, Steger 9.5, D'Attis 9.6 e Roggiani 9.7, nonché dell'emendamento Scerra 9.9. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Grimaldi 9.10, Ubaldo Pagano 9.11 e Alfonso Colucci 9.12, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 9.13, nonché gli identici emendamenti D'Attis 9.14, Barabotti 9.15, Steger 9.16, Peluffo 9.20. Propone, inoltre, di accantonare l'emendamento Vietri 9.35.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita al ritiro degli identici emendamenti Boschi 10.1, Ubaldo Pagano 10.2 e Torto 10.6, nonché degli identici emendamenti Marattin 10.4 e Penza 10.5.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative illustrate.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) annuncia il ritiro delle proposte emendative presentate dal gruppo Lega per le quali i relatori hanno formulato invito al ritiro.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede una breve sospensione della seduta, per consen-

tire i dovuti approfondimenti sulle proposte di riformulazione depositate.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accoglie la richiesta del collega Pagano e, non essendoci obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.35, riprende alle 10.45.

Marco GRIMALDI (AVS) nel rilevare che da alcune delle proposte di riformulazione emerge un'apertura nei confronti delle forze di opposizione, auspica che si possa trovare una sintesi anche su ulteriori proposte emendative che concernono questioni particolarmente rilevanti, quali quelle riferite agli articoli 29, 30 e 31. Reputa opportuno, inoltre, che siano anticipate quanto prima ai colleghi tutte le proposte di riformulazione agli emendamenti da porre in votazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rassicura il collega Grimaldi che l'esigenza espressa nel suo intervento sarà tenuta in debito conto. Avverte che l'emendamento D'Attis 8.8 è stato ritirato e che devono intendersi ritirate altresì le proposte emendative Lancellotta 7.09 e Cannata 8.4.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.9, esprime il proprio stupore per il parere contrario formulato dai relatori e dal Governo. Afferma che chiunque abbia avuto esperienza come amministratore locale dovrebbe comprendere le difficoltà che soprattutto i piccoli comuni incontrano nel reperire segretari comunali. Osserva che la proposta emendativa – finalizzata a consentire sino al 30 giugno 2026 che i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera possano assumere la titolarità anche in sedi corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore – è peraltro circoscritta ai soli comuni aventi un massimo di 5.000 abitanti, ovvero un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi situate nelle isole minori, sicchè la

posizione contraria delle forze di maggioranza risulta ancora più irragionevole.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle considerazioni della collega Roggiani, ribadendo la centralità della figura del segretario comunale ed evidenziando come si tratti di una proposta condivisa, come attestato dagli identici emendamenti presentati anche dalle forze di maggioranza.

Chiara APPENDINO (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Roggiani 8.9, afferma che il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo si pone in contraddizione con la volontà, esternata dalle forze di maggioranza, di voler tutelare i sindaci. Ricorda, inoltre, che durante la sua esperienza come sindaco di una città metropolitana si è confrontata in più occasioni con i sindaci di piccoli comuni, constatando come la carenza di segretari comunali rappresenti una problematica comunemente avvertita, che non involge considerazioni politiche, ma condiziona in modo generale il buon funzionamento degli enti locali.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, rassicura i colleghi di opposizione sul fatto che le questioni affrontate dall'emendamento costituiscono tratti di un tema prioritario per il Governo, che sarà affrontato con appositi provvedimenti di prossima emanazione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) nel ricordare che nella scorsa legislatura aveva presentato un emendamento di analogo tenore, osserva che la proroga ivi prevista dovrebbe essere disposta in occasione della rimodulazione delle risorse del PNRR, in quanto diversamente i comuni, soggetti attuatori del PNRR, si troverebbero a fronteggiare una situazione assai critica, in particolare nel 2025.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Roggiani 8.9.

Ida CARMINA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti in esame, evidenzia l'importanza di garantire la proroga

delle assunzioni di personale per i comuni al fine di favorire l'attuazione dei progetti relativi al PNRR.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara la disponibilità del Governo ad accantonare gli identici emendamenti Ruffino 8.5, Cesa 8.7, Roggiani 8.9, Steger 8.120 così come l'emendamento Cannata 8.4.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concordi i relatori ed il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cannata 8.4, nonché degli identici emendamenti Ruffino 8.5, Cannata 8.6, Cesa 8.7, D'Attis 8.8, Roggiani 8.9, Comaroli 8.10, Grimaldi 8.11 e Steger 8.120.

Avverte, quindi, che i presentatori degli emendamenti 8.24 e 8.31 hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cannizzaro 8.24 e Comaroli 8.31 come da ultimo riformulati (*vedi allegato 1*).

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 8.36, volto a consentire ai comuni di rafforzare il loro organico, a valere sui propri bilanci, al fine di favorire l'attuazione dei progetti del PNRR.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli emendamenti D'Attis 8.35 e Comaroli 8.123 devono intendersi ritirati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Roggiani 8.36 e Steger 8.122.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mulè 8.38 è stato ritirato.

Marco GRIMALDI (AVS), a nome del suo gruppo, chiede di sottoscrivere l'emendamento Provenzano 8.37, evidenziando l'opportunità di consentire ai comuni l'as-

sunzione di personale con specifici profili professionali, anche a tempo determinato.

La Commissione respinge l'emendamento Provenzano 8.37 e, con successiva distinta votazione, approva l'emendamento Varchi 8.39 (*vedi allegato 1*).

Daniela TORTO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Pavanelli 8.41, volto a prevedere il coinvolgimento delle parti sociali nel dialogo in materia di politiche sul lavoro. Sottolinea, altresì, l'importanza di non escludere i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro da tale confronto, invitando i relatori e il Governo a rivedere il parere contrario precedentemente espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 8.41.

Ida CARMINA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 8.44, volto a prorogare la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici al 31 dicembre 2024. Al riguardo, invita il Governo e la maggioranza a riflettere sull'opportunità di prorogare tutte le graduatorie, al fine di affrontare le gravi carenze di personale della pubblica amministrazione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO ritiene che il tema posto dalla collega Carmina sia di evidente rilevanza, ma che l'orientamento espresso dalla pubblica amministrazione sia quello di procedere allo svolgimento di nuovi concorsi.

La Commissione respinge l'emendamento Carmina 8.44.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'emendamento Ruffino 8.47, volto a potenziare la capacità amministrativa degli enti locali innalzando la percentuale consentita di assunzione al 10 per cento, anche al fine di favorire l'attuazione dei progetti relativi al PNRR.

La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 8.47.

Giovanni Luca CANNATA (FDI) chiede al Governo e ai relatori l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 8.54.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concordi i relatori ed il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cannata 8.54.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Caramiello 8.62, Bonetti 8.63 e Vaccari 8.65.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fabrizio Rossi 8.67 deve intendersi ritirato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 8.73, stigmatizzando l'ampliamento dei posti di *staff* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché l'inutilità, a suo avviso, degli interventi di rafforzamento di tali uffici al fine di garantire l'attuazione dei progetti relativi al PNRR.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 8.71 Bonetti, Quartini 8.72 e Ubaldo Pagano 8.73. Con successiva distinta votazione, approva l'emendamento Lucaselli 8.74 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cannizzaro 8.78 è stato ritirato. Avverte, altresì, che, su richiesta del relatore, l'emendamento Iezzi 8.81 deve intendersi accantonato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Barbagallo 8.85, Morfino 8.86 e Mari 8.87, sottolinea la necessità di salvaguardare le professionalità tecniche per la ricostruzione dei comuni della città metropolitana di Catania, prevedendo pertanto una prorroga dei relativi contratti.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, con riferimento alla questione da ultimo

posta dalla collega Guerra, segnala che analoghe procedure di stabilizzazione hanno comunque previsto lo svolgimento di procedure concorsuali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbagallo 8.85, Morfino 8.86 e Mari 8.87.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra le finalità degli identici emendamenti Mari 8.92, Castiglione 8.93, Alfonso Colucci 8.94 e Scotto 8.95, sottolineando l'importanza di garantire il rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione. Al riguardo segnala che l'emendamento della collega Lucaselli appena approvato, relativo agli uffici di diretta collaborazione, prevede in realtà una chiamata diretta di personale non selezionato tramite pubblico concorso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mari 8.92, Castiglione 8.93, Alfonso Colucci 8.94 e Scotto 8.95, limitatamente alla parte ammissibile.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 8.96 che sopprime le disposizioni relative alla società Pedemontana, del tutto estranee al contenuto del provvedimento in esame.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 8.97, volto, analogamente all'emendamento 8.96 da ultimo illustrato, a sopprimere il comma 23 dell'articolo in esame che prevede una deroga per la società Pedemontana, che oltretutto si trova in una situazione di evidente difficoltà finanziaria.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 8.98, suppressivo delle disposizioni che prevedono una deroga per la società Pedemontana, intervento non congruente con le finalità del decreto-legge in esame. Al riguardo, invita il Governo ad un'ulteriore riflessione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pastorella 8.96, Roggiani 8.97 e Barzotti 8.98, gli identici emendamenti D'Attis 8.104, Ghirra 8.105, Steger 8.106 e Roggiani 8.108, nonché gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 8.012, D'Attis 8.013, Steger 8.014 e Grimaldi 8.021 e l'articolo aggiuntivo Manzi 8.020, limitatamente alla parte ammissibile.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento sua prima firma 9.4, volto a sopprimere la previsione dello strumento del piano di azione per il monitoraggio del PNRR, nonché a prevedere l'intervento della Struttura di missione PNRR in caso di inerzia delle amministrazioni titolari dei progetti previsti nell'ambito del Piano medesimo. L'emendamento prevede, altresì, l'intervento del prefetto nel caso di responsabilità imputabili ad amministrazioni periferiche dello Stato o ad altri enti territoriali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 9.4, Steger 9.5, D'Attis 9.6 e Roggiani 9.7.

PRESIDENTE. Sospende brevemente i lavori in attesa dell'imminente arrivo della Ministra Calderone.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.55.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel ringraziare i Ministri Calderone e Ciriani per la presenza, avverte che si riprenderanno i lavori con l'esame dell'articolo 29 e successivi.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, invita al ritiro degli identici emendamenti Steger 29.1, Cannizzaro 29.2 e Cattoi 29.3, degli identici emendamenti Barzotti 29.4 e Scotto 29.5, degli identici emendamenti Mari 29.6 e Barzotti 29.7, degli identici emendamenti Dell'Olio 29.8 e Giaccone 29.9, degli emendamenti Varchi 29.11, Scotto 29.12, Guerra 29.13, Aiello 29.14, degli identici emenda-

menti Steger 29.15, Cannizzaro 29.16 e Comaroli 29.17, nonché dell'emendamento Mari 29.43. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cannizzaro 29.18, Scotto 29.19, Grimaldi 29.25, Barabotti 29.26, Steger 29.27, D'Attis 29.34, Comaroli 29.35 e Steger 29.36, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Grimaldi 29.45 e 29.48, nonché degli identici emendamenti Grimaldi 29.49, Scotto 29.50 e Tucci 29.51, degli identici emendamenti Grimaldi 29.56 e Scotto 29.57, dell'emendamento Gadda 29.64, degli identici emendamenti Steger 29.65, De Palma 29.66 e Barabotti 29.67, degli identici emendamenti Zinzi 29.69, Dell'Olio 29.70 e Mazzetti 29.71, dell'emendamento Schlein 29.77, degli identici emendamenti Grimaldi 29.80 e Guerra 29.81, degli identici emendamenti Benvenuto 29.87, Tenerini 29.88 e Scotto 29.89.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mari 29.95, Scotto 29.96, Aiello 29.97, sugli emendamenti Barzotti 29.98 e 29.99, sugli identici emendamenti Scotto 29.100, Benvenuti 29.101, Mazzetti 29.102, Manes 29.103, Dell'Olio 29.104, Benvenuto 29.105, sugli identici emendamenti Mazzetti 29.111, Montemagni 29.112, Mascaretti 29.113, Steger 29.114, sull'emendamento Scotto 29.117, sugli identici emendamenti Comaroli 29.115 e Lucaselli 29.116, sugli identici emendamenti Mazzetti 29.119, Mascaretti 29.121 e Zinzi 29.122, sugli identici emendamenti Bof 29.123, Mascaretti 29.124, Steger 29.125 e Mazzetti 29.126, sugli identici emendamenti Zinzi 29.127 e Mazzetti 29.128, sugli emendamenti Cannizzaro 29.129, Scotto 29.131 e 29.136, sugli identici emendamenti Comaroli 29.142 e Lucaselli 29.143, sugli identici emendamenti Tenerini 29.145 e Giorgianni 29.146, sugli identici emendamenti Frassini 29.148 e Lucaselli 29.149, sugli emendamenti Scotto 29.151 e Schullian 29.155, sugli identici emendamenti Tenerini 29.159 e Giorgianni 29.160, nonché sull'emendamento Steger 29.161, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita al ritiro dell'emendamento Giaccone 29.164, degli identici emendamenti Scotto 29.167, Tucci 29.168 e Grimaldi 29.169, nonché degli articoli aggiuntivi Castiglione 29.018 e Frassini 29.021. Invita, altresì, al ritiro degli emendamenti Scotto 30.2, Grimaldi 30.3, Mattia 30.18, Scotto 31.1 e 31.4. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Barabotti 31.09 nonché sull'articolo aggiuntivo Battistoni 38.017, che, sebbene riferito a un differente articolo del presente decreto-legge, reca comunque analogo contenuto, a condizione che siano entrambi riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Ministra Marina Elvira CALDERONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) reputa opportuna una breve sospensione della seduta, al fine di consentire ai membri della Commissione di prendere adeguata visione della proposta di riformulazione, in un medesimo testo, dell'emendamento Mari 29.95 e seguenti, proposta dai relatori e condivisa dalla rappresentante del Governo, appena posta in distribuzione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 12.20.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che i gruppi Lega e Fratelli d'Italia hanno comunicato alla presidenza il ritiro delle proposte emendative riferite agli articoli 29 e 30 sui quali i relatori e il Governo hanno espresso un invito al ritiro.

Avverte, altresì, che come già accaduto nella precedente seduta, la presidenza consentirà in via del tutto eccezionale anche ai deputati che non siano componenti della Commissione di prendere la parola in sede di votazione degli emendamenti, a condizione che si tratti di interventi estrema-

mente ridotti nei tempi e compatibili con l'andamento complessivo dei lavori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Steger 29.1, Cannizzaro 29.2 e Cattoi 29.3.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'emendamento 29.4 a sua prima firma, che reputa di fondamentale rilevanza in quanto essenzialmente volto a precludere la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in favore delle imprese che abbiano commesso irregolarità o posto in atto comportamenti fraudolenti, anche nel caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Scotto 29.5, di contenuto identico all'emendamento Barzotti 29.4, soffermando in particolare la propria attenzione sulla necessità di modificare i commi 11 e 12 dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, espungendo dal testo le specifiche soglie di valore indicate in relazione agli appalti pubblici e privati nell'ambito delle discipline delle procedure e delle sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.

Osserva, peraltro, che sulla eliminazione delle suddette soglie di valore le era parso fosse maturato un orientamento positivo da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'esito dell'incontro avuto nella giornata di ieri con i rappresentanti delle parti sociali.

La Ministra Marina Elvira CALDERONE, in risposta alle considerazioni svolte da ultimo dalla deputata Guerra, informa che sulla specifica questione dell'espunzione delle soglie di valore contenute ai commi 11 e 12 dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, alla luce delle attività istruttorie sinora svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene prefigurandosi un orientamento sostanzialmente favore-

vole, fermo restando che al riguardo rimane ancora da acquisire il parere di competenza del Ministero della giustizia. Per tali ragioni, ritiene pertanto opportuno, in questa fase, procedere all'accantonamento degli identici emendamenti Barzotti 29.4 e Scotto 29.5, in attesa del completamento delle verifiche in atto da parte degli uffici interessati.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, accede alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Barzotti 29.4 e Scotto 29.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Barzotti 29.4 e Scotto 29.5 devono quindi intendersi accantonati.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'emendamento 29.7 a sua prima firma, che, attraverso la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 29, mira, come la proposta emendativa in precedenza discussa, ad escludere la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in favore di imprese che abbiano commesso irregolarità o posto in atto comportamenti fraudolenti, anche nel caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi. Ritiene, infatti, che la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro costituisca una imprescindibile battaglia di civiltà sociale e culturale per il nostro Paese, cui fa inevitabilmente da contraltare l'assunzione di comportamenti corretti e virtuosi da parte delle imprese stesse.

Marco GRIMALDI (AVS) interviene sull'emendamento Mari 29.6, di cui è cofirmatario, di contenuto identico all'emendamento Barzotti 29.7, evidenziando in proposito l'assoluta necessità di prevedere la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 29, al fine di escludere tassativamente il riconoscimento di benefici in favore delle imprese che abbiano commesso irregolarità o violazioni rispetto alla normativa in materia di lavoro, salvo il caso eccezionale in cui la regolarizzazione

abbia naturalmente avuto luogo prima dell'accertamento delle irregolarità medesime. Osserva che, diversamente, risulterebbero del tutto vanificati gli obiettivi medesimi dell'intero capo VIII del presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro.

Nel ritenere, altresì, inaccettabili le soglie di recupero dei benefici previste per le imprese oggetto di successiva regolarizzazione, fa presente che l'intero apparato sanzionatorio non appare peraltro caratterizzato da sufficiente severità, con il rischio conseguente di incentivare comunque comportamenti fraudolenti tra le imprese ed aziende operanti nel nostro Paese.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mari 29.6 e Barzotti 29.7.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Giaccone 29.9 è stato ritirato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento 29.8 a sua prima firma, volto a migliorare, anche sotto il profilo redazionale, l'attuale formulazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto-legge, al fine di precisare, al capoverso 1175-*bis* ivi contenuto, che i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale possano essere eventualmente ripristinati in favore delle imprese solo a partire dalla data della regolarizzazione, attenuando in tal modo una certa automaticità del meccanismo allo stato previsto dalle disposizioni in commento.

Marco GRIMALDI (AVS) sottoscrive l'emendamento Dell'Olio 29.8.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di rivedere il parere espresso sull'emendamento Dell'Olio 29.8 in quanto a suo avviso esso costituisce una proposta di buon senso.

Francesco MARI (AVS), in relazione al contenuto dell'emendamento 29.8, evidenzia l'importanza che le norme abbiano un effetto dissuasivo rispetto all'adozione di

comportamenti sbagliati, osservando che, altrimenti, si rischia di rendere solo parzialmente efficaci le disposizioni che si vogliono introdurre.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 29.8.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Varchi 29.11 è stato ritirato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 29.12, rileva che la sua finalità coincide in buona parte con una serie di emendamenti, incluso quello a sua prima firma 29.19, per i quali è stata proposta un'identica riformulazione, con la quale si compie un passo in avanti nella giusta direzione, a seguito dell'esito di un confronto svolto nelle giornate precedenti con le parti sociali. Invita pertanto a riconsiderare anche l'emendamento 29.12 come ricompreso in tale riformulazione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dal collega Scotto.

La Ministra Marina Elvira CALDERONE rileva che anche l'emendamento 29.12 interviene sulla stessa tematica delle proposte emendative, a partire dall'emendamento 29.18, per le quali è stata proposta una riformulazione. Ricorda che sono stati individuati tali emendamenti in quanto il loro contenuto è più affine a quello della riformulazione stessa. Sottolinea comunque l'importanza del fatto che nella riformulazione, che rappresenta l'esito dell'interlocuzione che stata svolta con le parti sociali, si dispone che al personale impiegato nell'appalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale del settore.

Marco GRIMALDI (AVS) sottoscrive l'emendamento Scotto 29.12.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) auspica che sia evitata l'incoerenza di respingere un emendamento che presenta le stesse finalità di quelli per i quali, a partire dall'emendamento Cannizzaro 29.18, è stata proposta una identica riformulazione.

Valentina BARZOTTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Scotto 29.12 a nome di tutti i deputati del suo gruppo appartenenti alle Commissioni Lavoro e Bilancio.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Scotto 29.12 per una breve verifica della possibilità di includerlo nella riformulazione proposta per una serie di emendamenti, a partire dall'emendamento Cannizzaro 29.18.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Scotto 29.12.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), illustra l'emendamento a sua prima firma 29.13 avente la finalità di contrastare l'interposizione illecita nella fornitura di manodopera. Evidenzia che ormai anche in settori diversi dall'agricoltura, quali l'industria e l'edilizia, si sta diffondendo un fenomeno, che non esita a definire di « caporalato », nel quale l'appaltatore risulta essere un soggetto che organizza la manodopera senza portare un reale contributo di impresa, spesso con l'obiettivo di ridurre le tutele a favore dei lavoratori. Invita pertanto ad accantonare la propria proposta emendativa al fine di rivalutare il parere espresso.

Marco GRIMALDI (AVS) sottoscrive a nome dei deputati del suo gruppo l'emendamento Guerra 29.13.

Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, concorda i relatori, accogliendo la richiesta della deputata Guerra, dispone l'accantonamento dell'emendamento Guerra 29.13.

Avverte, quindi, che gli emendamenti Cannizzaro 29.16 e Comaroli 29.17 sono stati ritirati dai presentatori.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Steger 29.15.

La Commissione respinge l'emendamento Steger 29.15.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara che l'obiettivo dell'emendamento Mari 29.43, di cui è cofirmatario, è particolarmente importante per il suo gruppo, in quanto esso è volto ad assicurare una piena tutela al personale impiegato nel sistema degli appalti. Ricorda come anche documenti importanti redatti dalla Commissione di garanzia sugli scioperi e dal CNEL hanno evidenziato il rischio di *dumping* contrattuale connesso ai subappalti, proponendo interventi al riguardo che, tra l'altro, sono stati utilizzati anche come argomenti per sostenere la non necessità di procedere all'introduzione del salario minimo.

Ribadisce che la propria forza politica si impegnerà sempre per la tutela dei livelli salariali, anche quando essi sono minacciati attraverso pratiche che aggirano le norme contrattuali attraverso il sistema degli appalti. Ricorda che nel 1960, con l'articolo 3 della legge n. 1369, grazie anche allo stimolo di quelli che allora erano i maggiori partiti politici, fortemente legati alle organizzazioni sindacali, è stato introdotto un principio mirato a scongiurare la diversità di livelli retributivi dei lavoratori attraverso il regime degli appalti.

Rileva che un confronto dei dati disponibili tra una regione italiana sviluppata come la Lombardia e la Germania evidenziano un tasso di incidenti mortali sul lavoro fino a quattro volte superiore, segnalando che il *dumping* salariale e la precarietà rappresentano sicuramente fattori che incidono in tale ambito e che pertanto la parità retributiva rappresenta un obiettivo irrinunciabile.

Le Commissione respinge l'emendamento Mari 29.43.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 29.19 che, seppure a suo avviso in maniera insufficiente, introduce

principi importanti in materia di parità di trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati dell'appalto o nel subappalto di opere e servizi e di rispetto dei contratti collettivi stipulati dall'associazione sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Osserva, in proposito, che tale ultima previsione rappresenta un deciso miglioramento in quanto in altri provvedimenti era stato inserito un riferimento ai contratti maggiormente applicati che forniva garanzie più ridotte ai lavoratori.

Sottolinea come dati molto recenti elaborati dall'INAIL segnalino un tasso di incidenti mortali per lavoratore pari al doppio per quelli in condizioni di precarietà rispetto a quelli stabilizzati. Evidenzia quindi che il contrasto al *dumping* contrattuale che utilizza lo strumento del subappalto non rappresenta una battaglia ideologica ma un'esigenza basata su dati numerici oggettivi. Nel ribadire di accettare la riformulazione proposta ed osservando che il tema del contrasto al lavoro irregolare avrebbe meritato un provvedimento specifico, dichiara che il proprio gruppo proseguirà il proprio impegno a tutela dei lavoratori.

Valentina BARZOTTI (M5S) sottoscrive a nome di tutti i deputati del suo gruppo appartenenti alle Commissioni Lavoro e Bilancio l'emendamento Scotto 29.19.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sull'emendamento Scotto 29.12, precedentemente accantonato, se riformulato in maniera identica a quanto proposto per una serie emendamenti, a partire dall'emendamento Cannizzaro 29.18 ed ivi incluso l'emendamento Scotto 29.19. Avverte peraltro che, qualora dovesse essere approvata tale riformulazione, l'emendamento Scotto 29.12 si intenderebbe comunque assorbito dall'emendamento Scotto 29.19, stante l'identità dei firmatari.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che nell'incontro svolto presso il Mi-

nistero del lavoro con i sindacati nei giorni precedenti era emersa anche l'esigenza di assicurare, nelle ipotesi di subappalto, un trattamento economico e normativo per i lavoratori non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, come previsto dall'articolo 119, comma 12, del codice degli appalti pubblici. Chiede chiarimenti in ordine alla mancata inclusione di tale previsione nella riformulazione proposta, osservando come altrimenti si confermi il rischio dell'utilizzo del subappalto al fine di aggirare norme contrattuali.

La Ministra Marina Elvira CALDERONE rileva che la riformulazione proposta risponde all'obiettivo indicato dalla deputata Guerra, in quanto si prevede una parità di trattamento per gli operatori applicando le norme contrattuali previste per il settore e la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. In situazioni diverse, come ad esempio per i lavori nella centrale idroelettrica di Suviana nella quale si è recata nella giornata precedente, a seguito del tragico incidente sul lavoro verificatosi lo scorso 9 aprile, per i quali è necessaria una attività specialistica di diversa natura, si applicano in ogni caso le tutele previsti dai contratti nazionali di lavoro. Osserva quindi che la formulazione individuata dovrebbe assicurare una tutela ampia ai lavoratori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel ringraziare la Ministra, ritiene che la riformulazione proposta, seppur migliorativa, non sia risolutiva. Evidenzia che nel caso in cui il committente applichi un contratto con condizioni più favorevoli di quelle del contratto collettivo nazionale, al personale dell'appaltatore o del subappaltatore non possa comunque applicarsi il contratto più favorevole. Ritiene invece che tale elemento sia fondamentale per contrastare il ricorso ad esternalizzazioni fittizie.

La Ministra Marina Elvira CALDERONE osserva che l'ipotesi prospettata dall'onorevole Guerra potrebbe in concreto verificarsi solo quando le condizioni migliori derivino dalla contrattazione aziendale, che

ritiene non possa estendersi al personale dell'appaltatore o del subappaltatore.

Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento alla proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 29.25, esprime soddisfazione per la soppressione del riferimento ai contratti collettivi maggiormente applicati che, come noto, non corrispondono necessariamente ai contratti stipulati dalle associazioni più rappresentative. Rammenta come in Italia esistono più di mille contratti collettivi, alcuni dei quali sottoscritti da associazioni scarsamente rappresentative, e cionondimeno applicati dai datori di lavoro.

Afferma, tuttavia, che sarebbe stato necessario un passo ulteriore, richiamando al riguardo le disposizioni della legge n. 1369 del 1960 che obbligava gli imprenditori che appaltano opere o servizi da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, a corrispondere – in solido con quest'ultimo – ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. Ritiene che solo tramite meccanismi analoghi, che riconoscano al personale dell'appaltatore o del subappaltatore lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti dell'impresa madre, si possa contrastare efficacemente la catena dei subappalti. Nel rammentare tragiche vicende, quale quella occorsa a Brandizzo nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, auspica che il subappalto non sia più abusivamente impiegato come strumento per contenere il costo del lavoro e per eludere le responsabilità gravanti sul datore di lavoro.

Chiara BRAGA (PD-IDP) ringrazia la Ministra Calderone per l'attenzione dedicata al tema. Ritiene, tuttavia, la riformulazione non sufficiente, in quanto a suo avviso sarebbe stato necessario prevedere l'applicazione dello stesso contratto collettivo e non già del trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo

medesimo. Auspica che tale profilo sia oggetto di ripensamento da parte delle forze di maggioranza, al fine di evitare che il subappalto diventi lo strumento per conseguire riduzioni del costo del lavoro, sotto il profilo della tutela e della sicurezza dei lavoratori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 29.35.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, accogliendo una richiesta formulata in tal senso, propone di ricomprendere nella proposta di riformulazione illustrata anche gli identici emendamenti Barzotti 29.4 e Scotto 29.5. Avverte peraltro che, qualora dovesse essere approvata tale riformulazione, che già ricomprende anche l'emendamento Scotto 29.19, l'emendamento Scotto 29.5 si intenderebbe comunque assorbito dall'approvazione del medesimo emendamento Scotto 29.19, stante l'identità dei firmatari.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Cannizzaro 29.18, Scotto 29.19, Grimaldi 29.25, Barabotti 29.26, Steger 29.27, D'Attis 29.34, Comaroli 29.35 e Barzotti 29.4, Scotto 29.5 e 29.12 e Steger 29.36 hanno accolto la proposta di riformulazione dei medesimi emendamenti formulata dai relatori.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Cannizzaro 29.18, Scotto 29.19, Grimaldi 29.25, Barabotti 29.26, Steger 29.27, D'Attis 29.34, Comaroli 29.35 e Barzotti 29.4, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*), intendendosi conseguentemente assorbiti gli emendamenti Scotto 29.5 e 29.12 e Steger 29.36.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 29.45, volto a estendere l'aggravante dello sfruttamento dei minori già prevista per gli appalti illeciti di manodopera anche alla somministrazione fraudolenta. Ritiene tale intervento necessario ai fini del rispetto dei principi di offensività e ragionevolezza e

invita a considerare la possibilità di un accantonamento.

Dario CAROTENUTO (M5S) sottoscrive a nome del suo gruppo l'emendamento Grimaldi 29.45.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, accogliendo la richiesta del collega Grimaldi, propone di accantonare l'emendamento Grimaldi 29.45.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Grimaldi 29.45.

Marco GRIMALDI (AVS) interviene sull'emendamento a sua prima firma 29.48, volto a sopprimere alcune disposizioni dell'articolo 29 che, a suo avviso, depotenziano l'impianto sanzionatorio ivi previsto, con il rischio di creare zone franche nell'ambito dei controlli sul lavoro occasionale in agricoltura ed ingenerando un senso di impunità già molto diffuso.

Osserva, infine, che si tratta di una tematica molto delicata, che doveva a suo avviso essere trattata con un apposito provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grimaldi 29.48, gli identici emendamenti Grimaldi 29.49, Scotto 29.50, Tucci 29.51, gli identici emendamenti Grimaldi 29.56 e Scotto 29.57, nonché l'emendamento Gadda 29.64.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti De Palma 29.66 e Barabotti 29.67 sono stati ritirati. Constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'emendamento Steger 29.65: si intende vi abbia rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, propone di accantonare gli identici emendamenti Zinzi 29.69, Dell'Olio 29.70 e Mazzetti 29.71.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento

mento degli identici emendamenti Zinzi 29.69, Dell'Olio 29.70 e Mazzetti 29.71.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Schlein 29.77, di cui è cofirmataria, invitando a considerare la possibilità di disporre un suo accantonamento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, non ritiene che vi siano le condizioni per procedere all'accantonamento richiesto dalla deputata Guerra.

La Commissione respinge l'emendamento Schlein 29.77.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 29.81, rilevando come il provvedimento preveda un'agevolazione in favore di chi abbia assunto irregolarmente lavoratori domestici e provveda successivamente alla loro regolarizzazione. Osserva che analoga agevolazione non è prevista, invece, in favore di chi abbia effettuato sin dall'inizio un'assunzione regolare, evidenziando come ciò integri una disparità di trattamento che la proposta emendativa in esame è volta a sanare.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Guerra, illustra l'emendamento a sua prima firma 29.80 volto ad estendere le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 29 anche ai contratti già in essere, al fine di non limitare gli effetti della nuova disciplina che si vuole introdurre alla mera emersione dei rapporti di lavoro in nero.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 29.80 e Guerra 29.81.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Benvenuto 29.87 e Tenerini 29.88 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 29.89.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara di non accogliere la riformulazione proposta in un identico testo delle proposte emendative all'articolo 29 in materia di sistema di qualificazione delle imprese presentate dal proprio gruppo. Al riguardo, chiede alla presidenza di voler consentire comunque un'adeguata illustrazione degli emendamenti che sono ricompresi nella proposta di riformulazione e che sono quindi destinati ad essere dichiarati assorbiti o preclusi a seguito della prevista approvazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, assicura che le diverse forze politiche avranno la possibilità di manifestare i propri orientamenti in ordine alle proposte emendative presentate.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in qualità di firmataria sull'emendamento Scotto 29.96, dichiara di non poter accogliere la proposta di riformulazione che accoglie solo in parte i miglioramenti contenuti negli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Più in generale ricorda come il tema della patente a crediti sia un tema già posto in varie sedi e che reputa condivisibile. Ciò nondimeno ritiene che la riformulazione proposta degli emendamenti relativi a tale delicata questione lasci comunque numerose criticità a cominciare dal fatto che la patente a crediti è prevista solo per il settore edile.

Osserva, quindi, come un'ulteriore criticità riguardi il rinvio ad un successivo decreto ministeriale per la definizione della normativa di dettaglio. Su tale questione chiede al Governo la disponibilità a voler comunque discutere in Parlamento i contenuti di tale decreto attuativo.

Giudica infine insufficiente il previsto sistema delle sanzioni che sono evidentemente state ridotte, confermando pertanto di non poter accogliere la proposta di riformulazione che oltretutto è stata presentata solo oggi impedendo ai deputati di poterla valutare con la dovuta attenzione.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo in qualità di firmataria sull'emen-

damento Aiello 29.97, dichiara di non accogliere la riformulazione proposta che, a suo giudizio, presenta numerosi profili problematici.

Osserva, innanzitutto, come lo strumento dell'autocertificazione non possa considerarsi idoneo a garantire il possesso dei previsti requisiti da parte delle imprese. Rileva, altresì, come il previsto sistema delle sanzioni preveda importi troppo esigui rispetto alla gravità dei fatti sanzionati. Più in generale rileva come la disciplina proposta non sia idonea a garantire efficacemente la sicurezza dei lavoratori, non essendo oltretutto prevista una Procura nazionale per i reati contro la sicurezza sul lavoro che intervenga in modo sistematico. Rileva altresì come non sia opportuna la discrezionalità prevista in tema di sospensione della patente a crediti e che il nuovo sistema non appare idoneo a garantire la sicurezza dei lavoratori data la complessità dei progetti relativi al PNRR.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in qualità di firmatario sull'emendamento Mari 29.95, dichiara di non poter accogliere la riformulazione proposta ritenendo che la patente a credito debba essere un prerequisito per l'accesso agli appalti di tutti i settori produttivi.

Osserva, altresì, come la disciplina non preveda un ruolo di controllo da parte delle aziende appaltanti e che il recupero dei crediti persi dovrebbe necessariamente prevedere la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori soprattutto in caso di infortuni mortali.

Dichiara, altresì, di non condividere la proposta di riformulazione che prevede una sorta di delega in bianco al Governo per la definizione del successivo decreto ministeriale. Ritiene che certamente la disciplina proposta migliori il testo del decreto-legge in esame ma che restino ancora forti criticità. Auspica, in conclusione, che possa proseguire un'interlocuzione efficace con il Governo al fine di garantire la massima sicurezza sul lavoro per i lavoratori, giudicando altresì ancora troppo ampia la soglia di accettazione di gravi incidenti sul lavoro.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel riconoscere come il tema della patente a crediti sia stato posto da tutti i gruppi in varie occasioni e che certamente la responsabilità di un mancato intervento efficace debba essere ascritta anche ai Governi precedenti, ritiene che la disciplina proposta in questa occasione non sia assolutamente sufficiente.

Stigmatizza, innanzitutto, il fatto che il sistema della patente a crediti non riguardi tutti i settori ma sia limitata al settore edile, ricordando in proposito come i gravi incidenti avvenuti presso la centrale idroelettrica di Suviana e lo stabilimento Stelantis di Pratola Serra non riguardino il settore edile.

Nel ribadire la necessità che la patente a crediti debba riguardare il sistema delle imprese e dei lavoratori di tutti i settori, dichiara di non comprendere la tabella di decurtazione dei crediti così come formulata, che a suo avviso presenta aspetti peggiorativi rispetto al testo del decreto, e ritiene non condivisibile la decurtazione prevista alle fattispecie di violazioni 25 e 26 dell'allegato alla proposta di riformulazione. Sulla predisposizione dell'allegato relativo alla tabella di decurtazione dei crediti chiede, dunque, che il Governo fornisca delle risposte dettagliate sulle scelte adottate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo in qualità di firmatario sull'emendamento Aiello 29.97, ritiene che la formulazione proposta rappresenti un compromesso al ribasso. Osserva come la prevista autocertificazione riguarderà circa 2 milioni di imprese e si chiede come gli ispettorati del lavoro potranno esercitare i dovuti controlli.

Dichiara altresì di non condividere il sistema delle sanzioni, che appaiano decisamente troppo lievi e che in realtà incentivano le imprese a non rispettare le nuove norme. Ritiene pertanto che il sistema della patente con decurtazione dei crediti non risolverà i problemi della sicurezza nel settore edile, giudicando del tutto incoerente tale sistema sanzionatorio, che non appare graduato in base alla gravità delle violazioni.

Ritiene piuttosto che il sistema protegga le aziende e non i lavoratori. Reputa, oltretutto, pericoloso che sia previsto il completamento delle attività in esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30 per cento del valore del contratto, valore che normalmente si raggiunge già nei primi 20 giorni di esecuzione del contratto. In conclusione dichiara di apprezzare il tentativo di voler costruire una disciplina di maggior tutela per i lavoratori, ma ritiene che il testo proposto non soddisfi gli obiettivi che ci si era prefissi.

La Ministra Marina Elvira CALDERONE, dopo aver ringraziato i membri della Commissione per l'ampio e interessante dibattito svolto, osserva che la norma recata dal provvedimento in esame mira finalmente ad attuare l'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che è rimasto inattuato per tanto tempo, nonostante i molti tentativi svolti nel corso degli anni, mai andati in porto. Evidenzia come si tratti di un intervento che si colloca in uno scenario complesso, che richiederà sicuramente delle integrazioni nel corso del tempo. Fa presente che il Governo si è finalmente assunto la responsabilità di intervenire, introducendo un sistema di patente a crediti che si fonda su processo di qualificazione delle imprese volto a premiare le aziende più virtuose nel tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Fa notare, inoltre, che il Governo, così come avvenuto in occasione dell'esame del precedente decreto-legge di attuazione del PNRR, il cosiddetto decreto-legge PNRR-*bis*, ha svolto un ampio confronto con le parti sociali, grazie al quale si è potuti giungere a una riformulazione del testo che ritiene rappresenti un evidente passo in avanti.

Osserva che il settore dell'edilizia, in relazione al quale le norme sono applicabili, rappresenta un settore molto ampio, con oltre due milioni di imprese iscritte alle Camere di commercio, che ha registrato un'ulteriore crescita a seguito della previsione del *superbonus* dal 2021 in poi. Ricordato che il tasso di regolarità nei cantieri edili è particolarmente elevato, sulla base dei dati dell'INAIL, evidenzia, in ogni caso, come la riformulazione proposta pre-

veda la possibile applicazione anche ad altri settori, rimettendo tale valutazione ad un successivo decreto ministeriale, sulla base di attività di verifica dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Quanto alla previsione di un'autocertificazione dei requisiti da parte delle imprese, ritiene che essa sia efficace, facendo presente che eventuali dichiarazioni false o mendaci determinerebbero inevitabili conseguenze di natura penale, sulla base delle verifiche dell'Ispettorato, da realizzare anche grazie all'impiego delle banche dati di INPS e INAIL. Ribadisce, in ogni caso, che la norma in oggetto è suscettibile di integrazioni che potranno essere realizzate anche tramite un successivo decreto ministeriale, provvedimento sul quale ampio sarà il confronto tra le parti sociali e le Commissioni parlamentari. Osserva che il fatto di avere previsto tale forma di intervento nell'ambito del provvedimento in esame di attuazione del PNRR risponde alla necessità di rispettare un percorso, che prevede la realizzazione di obiettivi specifici, tracciato dai Governi precedenti, facendo presente che la riforma in atto rappresenta un cantiere aperto e che l'impegno è di confrontarsi periodicamente con le parti sociali. Soffermandosi su alcune perplessità sollevate nel corso del dibattito sulle tabelle allegate all'intervento in oggetto, in relazione alle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, evidenzia come tali tabelle siano state oggetto di un'attenta riflessione e non determinino alcuna riduzione di efficacia dell'intervento.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) torna a ribadire che, dall'allegato della riformulazione proposta sugli emendamenti in discussione, si desume chiaramente la previsione di una riduzione dell'impianto sanzionatorio e della decurtazione dei crediti, pur a fronte di gravi irregolarità. Auspica che sulla questione si svolga un supplemento di riflessione da parte del Ministro.

La Ministra Marina Elvira CALDERONE, in riferimento alla richiesta testé formu-

lata, si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, su proposta della Ministra Calderone, d'intesa con il relatore Trancassini, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Mari 29.95, Scotto 29.96, Aiello 29.97, degli emendamenti Barzotti 29.98 e 29.99, degli identici emendamenti Scotto 29.100, Benvenuti 29.101, Mazzetti 29.102, Manes 29.103, Dell'Olio 29.104, Benvenuto 29.105, degli identici emendamenti Mazzetti 29.111, Montemagni 29.112, Mascaretti 29.113, Steger 29.114, dell'emendamento Scotto 29.117, degli identici emendamenti Comaroli 29.115 e Lucaselli 29.116, degli identici emendamenti Mazzetti 29.119, Mascaretti 29.121 e Zinzi 29.122, degli identici emendamenti Bof 29.123, Mascaretti 29.124, Steger 29.125 e Mazzetti 29.126, degli identici emendamenti Zinzi 29.127 e Mazzetti 29.128, degli emendamenti Cannizzaro 29.129, Scotto 29.131 e 29.136, degli identici emendamenti Comaroli 29.142 e Lucaselli 29.143, degli identici emendamenti Tenerini 29.145 e Giorgianni 29.146, degli identici emendamenti Frassini 29.148 e Lucaselli 29.149, degli emendamenti Scotto 29.151 e Schullian 29.155, degli identici emendamenti Tenerini 29.159 e Giorgianni 29.160, nonché dell'emendamento Steger 29.161.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ringrazia il Ministro per l'ampio confronto da lei svolto con la Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata nel pomeriggio, successivamente allo svolgimento dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà alle ore 15.15.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo

MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative a partire dall'emendamento Giaccone 29.164 che deve intendersi ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Scotto 29.167, Tucci 29.168 e Grimaldi 29.169, nonché l'articolo aggiuntivo Castiglione 29.018.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, avverte che l'articolo aggiuntivo Frassini 29.021, nonché l'emendamento Mattia 30.18 devono intendersi ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 30.2, Grimaldi 30.3, Scotto 31.1 e 31.4.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la proposta di riformulazione, in un medesimo testo, degli articoli aggiuntivi Barabotti 31.09 e Battistoni 38.107.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Barabotti 31.09 e Battistoni 38.017,

come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 9 e 10, sulle quali i relatori e il Governo avevano già espresso i propri pareri.

La Commissione respinge l'emendamento Scerra 9.9.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, propone che gli identici emendamento D'Attis 9.14, Barabotti 9.15, Steger 9.16 e Peluffo 9.17 siano riformulati in termini identici alla nuova formulazione proposta per gli identici emendamenti Grimaldi 9.10, Ubaldo Pagano 9.11 e Alfonso Colucci 9.12.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, avverte che la proposta di riformulazione in identico testo degli identici emendamenti Grimaldi 9.10, Ubaldo Pagano 9.11, Alfonso Colucci 9.12, nonché degli identici emendamenti D'Attis 9.14, Barabotti 9.15, Steger 9.16 e Peluffo 9.20 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Grimaldi 9.10, Ubaldo Pagano 9.11, Alfonso Colucci 9.12 nonché gli identici emendamenti D'Attis 9.14, Barabotti 9.15, Steger 9.16 e Peluffo 9.20 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Boschi 10.1, Ubaldo Pagano 10.2 e Torto 10.6, nonché gli identici emendamenti Marattin 10.4 e Penza 10.5.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome dei degli altri relatori, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Grimaldi 11.1, Steger 11.2,

D'Attis 11.3, Frassini 11.4 e Roggiani 11.5; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti D'Attis 11.7, Roggiani 11.12, Grimaldi 11.13, Bordonali 11.14, Steger 11.9 e Ruffino 11.11, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); invita infine i presentatori al ritiro degli emendamenti Del Barba 11.15 e Benigni 11.16.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Dell'Olio 12.7; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Roggiani 12.2, Grimaldi 12.3, D'Attis 12.4 e Steger 12.5, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); propone l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 12.8; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonetti 12.9, mentre propone l'accantonamento degli identici emendamenti D'Attis 12.10, Steger 12.11, Dell'Olio 12.12, Grimaldi 12.13 e Roggiani 12.14.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Barabotti 12.16, nonché degli identici emendamenti Steger 12.18, D'Attis 12.19, Frassini 12.20, Roggiani 12.21 e Grimaldi 12.22. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 12.23 e Pastorino 12.25 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Zaratti 12.28, Bonetti 12.29, Tucci 12.30 e Ubaldo Pagano 12.31, degli identici emendamenti Cattoi 12.32 e Ferrari 12.33, nonché dell'emendamento Sarracino 12.34.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 12.38, invita al ritiro dell'emendamento Bonelli 12.53. Esprime parere favorevole sull'emendamento Squeri 12.55 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Pizzimenti 12.56, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti D'Attis 12.59, Frassini 12.60, Roggiani 12.61, Grimaldi 12.62, Ruffino 12.63 e Steger 12.64. Esprime altresì parere

favorevole sugli identici emendamenti D'Attis 12.66, Deidda 12.67 e Romano 12.74.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 12.68, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Lucaselli 12.69, Mazzetti 12.70, Frassinini 12.71, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Palombi 12.02. Invita, poi, al ritiro degli articoli aggiuntivi Dondi 12.04 e Toccalini 12.012. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pretto 12.017, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 14, invita al ritiro degli emendamenti Manzi 14.4 e 14.5, Piccolotti 14.7, Manzi 14.10, Grippo 14.11, Manzi 14.14, Caso 14.29 e 14.30, Borrelli 14.31, Caso 14.32 e 14.34, degli identici emendamenti Cavo 14.35, Sasso 14.36, Amorese 14.37 e Dalla Chiesa 14.38, nonché degli identici emendamenti Amato 14.41 e Grimaldi 14.42.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento Mura 12.38, sul quale esprime parere contrario.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulle quali vi sia un invito al ritiro o un parere contrario.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulle quali vi sia un invito al ritiro o un parere contrario.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel porre in votazione gli identici emenda-

menti Grimaldi 11.1, Steger 11.2 e Roggiani 11.5, prende atto che gli emendamenti D'Attis 11.3 e Frassini 11.4 sono stati ritirati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 11.1, Steger 11.2 e Roggiani 11.5.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti D'Attis 11.7, Roggiani 11.12, Grimaldi 11.13, Bordonali 11.14, Steger 11.9 e Ruffini 11.11 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) evidenzia che l'emendamento Del Barba 11.15, di cui è cofirmatario, ha un contenuto analogo a quello degli identici emendamenti D'Attis 11.7, Roggiani 11.12, Grimaldi 11.13, Bordonali 11.14, Steger 11.9 e Ruffini 11.11, di cui si propone la riformulazione.

Chiede pertanto di valutare di proporre la riformulazione, nei medesimi termini, anche dell'emendamento di cui è cofirmatario.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, rivedendo il proprio parere, esprime parere favorevole sull'emendamento Del Barba 11.15, a condizione che sia riformulato in un testo identico a quello della riformulazione proposta per gli emendamenti D'Attis 11.7, Roggiani 11.12, Grimaldi 11.13, Bordonali 11.14, Steger 11.9 e Ruffini 11.11.

La Commissione approva gli emendamenti D'Attis 11.7, Roggiani 11.12, Grimaldi 11.13, Bordonali 11.14, Steger 11.9 e Ruffini 11.11 e Del Barba 11.15, riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Benigni 11.16.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 12.7.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Roggiani 12.2, Grimaldi 12.3,

D'Attis 12.4 e Steger 12.5 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Roggiani 12.2, Grimaldi 12.3, D'Attis 12.4 e Steger 12.5, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Bonetti 12.9.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Barabotti 12.16, nonché del ritiro degli identici emendamenti D'Attis 12.19 e Frassinini 12.20.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Steger 12.18, Roggiani 12.21 e Grimaldi 12.22.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Ubaldo Pagano 12.23, e Pastorino 12.25 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 12.23, e Pastorino 12.25 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 12.28, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Cattoi 12.32 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 12.28, Bonetti 12.29, Tucci 12.30 e Ubaldo Pagano 12.31, nonché l'emendamento Ferrari 12.33.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Sarracino 12.34 di cui è cofirmataria, che, tra l'altro, propone di destinare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno, conformemente agli obblighi trasversali previsti dal PNRR.

Daniela TORTO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sarracino 12.34.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 12.34.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Bonelli 12.53, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere una disposizione che reputa irragionevole laddove prevede la temporanea efficacia del provvedimento di VIA sino all'assunzione, da parte delle autorità competenti, delle determinazioni concernenti la proroga.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 12.53.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Squeri 12.55 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Squeri 12.55 come riformulato (*vedi allegato 1*), gli identici emendamenti D'Attis 12.59, Frassinini 12.60, Roggiani 12.61, Grimaldi 12.62, Ruffino 12.63 e Steger 12.64, nonché gli identici emendamenti D'Attis 12.66, Deidda 12.67 e Romano 12.74.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che il presentatore dell'emendamento Zucconi 12.68 accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Zucconi 12.68 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Mazzetti 12.70 e Frassinini 12.71, nonché l'articolo aggiuntivo Toccalini 12.012, sono stati ritirati.

Avverte che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Pretto 12.017 ha accettato la riformulazione proposta.

Ida CARMINA (M5S) fa notare che l'articolo aggiuntivo Pretto 12.017 come riformulato

mulato prevede un'eccessiva semplificazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico che rischia di sovraccaricare le responsabilità del sovrintendente con il pericolo di pregiudizio irreparabile al patrimonio archeologico.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pretto 12.017 come riformulato (*vedi allegato 1*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Manzi 14.4 e 14.5, Piccolotti 14.7 e Manzi 14.10.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) chiede l'accantonamento dell'emendamento Grippo 14.11, facendo presente che proposte di analogo tenore hanno incontrato la convergenza delle forze di maggioranza presso la Commissione Cultura.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO accoglie l'invito dell'onorevole Pastorella, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Grippo 14.11.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concordi i relatori ed il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Grippo 14.11. Prende, quindi, atto del ritiro degli identici emendamenti Sasso 14.36, Amorese 14.37 e Dalla Chiesa 14.38.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 14.14, Caso 14.29 e 14.30, Borrelli 14.31, Caso 14.32 e 14.34 e Cavo 14.35, nonché gli identici emendamenti Amato 14.41 e Grimaldi 14.42.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 16, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 16.01, Frijia 16.02, Steger 16.03, Barabotti 16.04, Roggiani 16.05 e D'Attis 16.06, degli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 16.016, Frijia 16.017, Steger 16.018, Frassini 16.019, Roggiani 16.020, D'Attis 16.021, degli identici articoli aggiuntivi Steger 16.07, Frijia 16.08, D'Attis 16.09, D'Attis 16.06, Roggiani 16.010, Grimaldi 16.011.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 17, invita al ritiro degli identici emendamenti Zingaretti 17.1 e Caso 17.2, dell'emendamento Piccolotti 17.3, degli identici emendamenti Piccolotti 17.4, Zingaretti 17.5 e Caso 17.6 e dell'emendamento Caso 17.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Frassini 17.22.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Frassini 17.23, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita al ritiro degli identici emendamenti Piccolotti 17.26, Zingaretti 17.27 e Caso 17.28, degli identici emendamenti Zingaretti 17.32 e Caso 17.33, nonché dell'emendamento Grimaldi 17.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cannizzaro 17.35, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, infine, al ritiro dell'emendamento Piccolotti 17.36.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 18, propone l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 18.6.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 19, esprime parere favorevole sull'emendamento Berruto 19.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre invita al ritiro dell'emendamento Pavanelli 19.3.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita al ritiro degli emendamenti Schullian 20.1, Rosato 20.7 e Iezzi 20.9.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 20.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Propone l'accantonamento degli emendamenti Urzì 20.17 e 20.18.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Ubaldo Pagano 20.19 e Dell'Olio 20.20, degli identici emendamenti Marattin 20.21 e Zaratti 20.22, nonché degli emendamenti Ubaldo Pagano 20.23 e D'Attis 20.24. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Roggiani 20.25 e D'Attis 20.26, nonché dell'articolo aggiuntivo Maccanti 20.02.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, esprime parere conforme a quello del relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici articoli aggiuntivi Frijia 16.02, Barabotti 16.04 e D'Attis 16.06.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 16.01, Steger 16.03 e Roggiani 16.05.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi Frijia 16.017, Frassini 16.109 e D'Attis 16.021.

La Commissione respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 16.016, Steger 16.018 e Roggiani 16.020.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi Frijia 16.08 e D'Attis 16.09.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Steger 16.07, Roggiani 16.010 e Grimaldi 16.011, gli identici emendamenti Zingaretti 17.1 e Caso 17.2, l'emendamento Piccolotti 17.3, gli identici emendamenti Piccolotti 17.4, Zingaretti 17.5 e Caso 17.6. Respinge quindi l'emendamento Caso 17.10. Approva poi l'emendamento Frassini 17.22 (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Frassini 17.23 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Frassini 17.23 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Piccolotti 17.26 di cui è cofirmatario, stigmatizzando il provvedimento nella parte in cui consente il mutamento in di destinazione d'uso, in deroga alla disciplina

urbanistica vigente, per la realizzazione di residenze universitarie.

Sottolinea come l'emendamento a sua prima firma sia volto a sopprimere tale irragionevole previsione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Piccolotti 17.26, Zingaretti 17.27 e Caso 17.28, nonché gli identici emendamenti Zingaretti 17.32 e Caso 17.33.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 17.31, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 17.31.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Cannizzaro 17.35 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Cannizzaro 17.35, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Piccolotti 17.36 di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 17.36.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Berruto 19.1 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Berruto 19.1 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pavanelli 19.3, Schullian 20.1 e Rosato 20.7.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Iezzi 20.9 e che il presentatore dell'emendamento Iezzi 20.15 accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Iezzi 20.15 nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Ubaldo Pagano 20.19, ne raccomanda l'approvazione. Ritiene sia un errore affidare un servizio pubblico come Pago PA alle Poste Italiane.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 20.19 e Dell'Olio 20.20, gli identici emendamenti Marattin 20.21 e Zaratti 20.22 e l'emendamento Ubaldo Pagano 20.23.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento D'Attis 20.24 e invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 28.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 28, propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 21.1, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Mulé 21.2 e Romano 21.3, esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 21.4, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mulé 21.01, nonché dell'emendamento Dori 22.2, degli identici emendamenti Gianassi 22.5 e D'Orso 22.6, dell'articolo aggiuntivo Gianassi 23.01 e dell'emendamento Osnato 24.1.

Propone, altresì, di accantonare l'emendamento Osnato 24.2, esprime parere contrario sull'emendamento D'Alfonso 24.4, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Comaroli 24.6, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Romano 24.01 e D'Alfonso 24.02, nonché gli identici articoli aggiuntivi Romano 24.03 e D'Alfonso 24.04 e gli articoli aggiuntivi Romano 24.05 e Romano 24.06. Invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo D'Orso 24.07, nonché dell'emendamento Tenerini 25.3, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Attis 25.01, a condizione che sia riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita, inoltre, i presentatori al ritiro dell'emendamento Bruzzone 28.1, nonché degli identici articoli aggiuntivi Ghirra 28.01, Ghio 28.02, D'Attis 28.020 e Frijia 28.021.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate. Comunica, altresì, che i gruppi Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno comunicato alla presidenza il ritiro delle proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 28 sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso un invito al ritiro.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 21.3, al fine di consentire sullo stesso un supplemento di istruttoria.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Romano 21.3.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con l'accantonamento dell'emendamento Romano 21.3.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Romano 21.3 si intende pertanto accantonato e ricorda il ritiro dell'emendamento Mulé 21.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mura 21.4 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Dori 22.2, gli identici emendamenti Gianassi 22.5 e D'Orso 22.6, l'articolo aggiuntivo Gianassi 23.01 e l'emendamento D'Alfonso 24.4.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto del ritiro

degli emendamenti Osnato 24.1 e Comaroli 24.6.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 24.07.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constatato il ritiro dell'emendamento Tenerini 25.3, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Attis 25.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Attis 25.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Bruzzone 28.1, D'Attis 28.020 e Frijia 28.021.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ghirra 28.01 e Ghio 28.02.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO ritiene opportuno mantenere accantonato l'esame delle rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 29 del provvedimento, essendo ancora in corso gli approfondimenti richiesti in relazione a specifiche questioni nel corso della discussione precedentemente svolta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita pertanto i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 32 a 44.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 32 a 44, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Testa 32.1 e 32.4, propone di accantonare l'emendamento Comaroli 32.10, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Cesa 32.18, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Bellomo 32.01, nonché gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 33.06 e D'Attis 33.07 e gli identici articoli aggiuntivi Steger 33.010, Roggiani 33.014 e D'Attis 33.015. Invita quindi i presentatori al ritiro dell'articolo aggiun-

tivo Lancellotta 33.019, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Braga 33.020, Molinari 33.011 e 33.012.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 34, propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 34.1. Invita quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento Battilocchio 34.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Steger 36.9, D'Attis 36.10, Cannata 36.12, Comaroli 36.13, Grimaldi 36.14 e Roggiani 36.23 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Steger 36.16, Cannata 36.17, D'Attis 36.18, Roggiani 36.22 e Grimaldi 36.19, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Varchi 36.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento Barabotti 36.21, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cavandoli 36.02, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Centemero 38.1 e Fenu 38.2 e degli emendamenti Peluffo 38.5 e Fenu 38.6, propone di accantonare l'emendamento Marattin 38.7, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bonelli 38.8, Castiglione 38.9, degli identici emendamenti D'Attis 38.14, Frassini 38.15, Steger 38.16, Torto 38.17 e Peluffo 38.18, nonché degli identici emendamenti Comaroli 38.19 e Marattin 38.20.

Invita, inoltre, i presentatori al ritiro dell'emendamento Zucconi 38.22, degli identici emendamenti D'Attis 38.23, Giovine 38.24, Peluffo 38.25 e L'Abbate 38.26, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Steger 38.28, Cannizzaro 38.29 e Peluffo 38.30, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Simiani 38.32, Mattia 38.33, Almici 38.34, Comaroli 38.35 e Squeri 38.36. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bordonali 38.40, Ubaldo Pagano 38.41, Marattin 38.42, nonché degli identici emendamenti D'Attis 38.44, Simiani 38.45 e Zucconi 38.46, degli emendamenti Bordonali 38.50, Fenu 38.53, degli identici emendamenti Frassini 38.54 e Torto 38.55 e dell'emendamento Cannata 38.57.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fenu 38.59, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Marattin 38.61, degli identici emendamenti Steger 38.65, Cannizzaro 38.66, Comaroli 38.67 e Peluffo 38.68, nonché degli emendamenti De Bertoldi 38.69, Marattin 38.70, 38.71 e 38.75, Cannata 38.76 e Marattin 38.78, degli identici emendamenti Cannizzaro 38.79, Frassini 38.80, Steger 38.81 e Peluffo 38.82, nonché dell'emendamento Mattia 38.83.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bordonali 38.84, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Castiglione 38.89 e Ubaldo Pagano 38.90, nonché degli identici emendamenti Fenu 38.91, Giorgianni 38.92, Tenerini 38.93 e Marattin 38.94, degli identici emendamenti Schullian 38.114, Gadda 38.115, Vaccari 38.116, Castiglione 38.117 e Davide Bergamini 38.118, degli identici emendamenti Schullian 38.119, Vaccari 38.120, Nevi 38.121, Davide Bergamini 38.122 e Castiglione 38.123, degli identici emendamenti Schullian 38.132, Davide Bergamini 38.133, Nevi 38.134, Vaccari 38.135 e Castiglione 38.136, degli identici emendamenti Schullian 38.137, Nevi 38.138, Vaccari 38.139, Davide Bergamini 38.140 e Castiglione 38.141 e dell'articolo aggiuntivo De Palma 38.016.

Invita, altresì, i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Deborah Bergamini 38.029, Montemagni 38.030 e Cavandoli 38.032, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Tassinari 39.01.

Propone, inoltre, di accantonare l'emendamento Marattin 40.7. Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli identici emendamenti D'Attis 40.10, Roggiani 40.11, Ruffino 40.12, Grimaldi 40.13, Cattoi 40.14 e Steger 40.15, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Steger 40.16, Frassini 40.17, Grimaldi 40.18, Roggiani 40.19 e D'Attis 40.20, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Roggiani 40.22, Steger 40.23, Grimaldi 40.24 e D'Attis 40.25, nonché degli identici emendamenti Roggiani 40.34, D'Attis 40.35, Steger 40.36 e

Grimaldi 40.37 e degli identici emendamenti Roggiani 40.38, D'Attis 40.39 e Steger 40.40.

Propone, invece, di accantonare l'emendamento Comaroli 41.4, invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi D'Attis 41.015, Roggiani 41.016, Grimaldi 41.017 e Steger 41.018, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carloni 41.024, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Almici 41.027, degli emendamenti Loizzo 42.2, 42.3 e 42.4, propone di accantonare l'emendamento Ciancitto 42.5, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Quartini 43.2 e 43.3, propone di accantonare l'emendamento Patriarca 43.5 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Loizzo 44.4 e Ciocchetti 44.5.

Propone, altresì, di accantonare l'articolo aggiuntivo Steger 44.01, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cattoi 44.02, Ferrari 44.03 e Cannizzaro 44.04, l'articolo aggiuntivo Patriarca 44.015, gli identici articoli aggiuntivi Patriarca 44.016, Malavasi 44.017 e Ciancitto 44.018, limitatamente alla parte ammissibili, e gli identici articoli aggiuntivi Patriarca 44.019, Malavasi 44.020 e Ciocchetti 44.021. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Attis 44.022, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Attis 44.022 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Girelli 44.024, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Patriarca 44.025 e sugli identici articoli aggiuntivi Bisa 44.026 e Schifone 44.027, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone, infine, di accantonare l'articolo aggiuntivo Malagola 44.028.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che le proposte emendative per le

quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Avverte, altresì, che i gruppi Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno comunicato alla presidenza il ritiro delle proposte emendative riferite agli articoli da 32 a 44 sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso un invito al ritiro. Prende, inoltre, atto che l'emendamento Cesa 32.18 è stato ritirato.

Dopo aver constatato il ritiro dell'articolo aggiuntivo Lancellotta 33.019 e degli emendamenti Battilocchio 34.2, Cannata 36.17 e D'Attis 36.18, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Steger 36.9, D'Attis 36.10, Cannata 36.12, Comaroli 36.13, Grimaldi 36.14 e Roggiani 36.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Steger 36.9, D'Attis 36.10, Cannata 36.12, Comaroli 36.13, Grimaldi 36.14 e Roggiani 36.23, come riformulati (*vedi allegato 1*), e respinge gli identici emendamenti Steger 36.16, Roggiani 36.22 e Grimaldi 36.19.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che la riformulazione dell'emendamento Varchi 36.20 è stata accettata.

La Commissione, approva l'emendamento Varchi 36.20, come riformulato (*vedi allegato 1*)

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dà conto del ritiro degli emendamenti Barabotti 36.21, Centemero 38.1, D'Attis 38.14, Frassini 38.15, Comaroli 38.19, Zucconi 38.22, D'Attis 38.23, Giovine 38.24, Cannizzaro 38.29, Bordonali 38.40, D'Attis 38.44, Zucconi 38.46, Bordonali 38.50, Frassini 38.54 e Cannata 38.57.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 38.2, Peluffo 38.5, Fenu 38.6, Bonelli 38.8, Castiglione 38.9, gli identici emendamenti Steger 38.16, Torto 38.17 e Peluffo 38.18, l'emendamento Marattin 38.20, gli identici emendamenti Peluffo 38.25 e L'Abbate 38.26, gli identici emendamenti Steger 38.28 e Pe-

luffo 38.30, nonché gli emendamenti Ubaldo Pagano 38.41, Marattin 38.42, Simiani 38.45, Fenu 38.53 e Torto 38.55.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dà conto del ritiro degli emendamenti Cannizzaro 38.66, Comaroli 38.67, De Bertoldi 38.69, Cannata 38.76, Cannizzaro 38.79, Frassini 38.80 e Mattia 38.83.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fenu 38.59 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Marattin 38.61, gli identici emendamenti Steger 38.65 e Peluffo 38.68, nonché gli emendamenti Marattin 38.70, 38.71, 38.75 e 38.78 e gli identici emendamenti Steger 38.81 e Peluffo 38.82.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Bordonali 38.84.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bordonali 38.84, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), e respinge gli emendamenti Castiglione 38.89 e Ubaldo Pagano 38.90.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dà conto del ritiro degli emendamenti Giorgianni 38.92, Tenerini 38.93, Davide Bergamini 38.118, Nevi 38.121, Davide Bergamini 38.122 e 38.133, Nevi 38.134 e 138, Davide Bergamini 38.140 nonché degli articoli aggiuntivi De Palma 38.016, Deborah Bergamini 38.029, Montemagni 38.030 e Cavadoli 38.032.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fenu 38.91 e Marattin 38.94, gli identici emendamenti Schullian 38.114, Gadda 38.115, Vaccari 38.116 e Castiglione 38.117, gli identici emendamenti Schullian 38.119, Vaccari 38.120 e Castiglione 38.123, gli identici emendamenti Schullian 38.132, Vaccari 38.135 e Castiglione 38.136 nonché gli identici emendamenti Schullian 38.137, Vaccari 38.139 e Castiglione 38.141.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dà conto del ritiro degli emendamenti D'Attis 40.10, Cattoi 40.14, D'Attis 40.25, 40.35 e 40.39. Dà altresì conto del ritiro dell'articolo aggiuntivo D'Attis 41.015.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Roggiani 40.11, Ruffino 40.12, Grimaldi 40.13 e Steger 40.15.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Steger 40.16, Frassini 40.17, Grimaldi 40.18, Roggiani 40.19 e D'Attis 40.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Steger 40.16, Frassini 40.17, Grimaldi 40.18, Roggiani 40.19 e D'Attis 40.20, come riformulati (*vedi allegato 1*), respinge gli identici emendamenti Roggiani 40.22, Steger 40.23 e Grimaldi 40.24, gli identici emendamenti Roggiani 40.34, Steger 40.36 e Grimaldi 40.37, nonché gli identici emendamenti Roggiani 40.38 e Steger 40.40 e gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 41.016, Grimaldi 41.017 e Steger 41.018.

La Commissione, quindi approva l'articolo aggiuntivo Carloni 41.024 (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dà conto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Almicci 41.027, nonché degli emendamenti Loizzo 42.2, 42.3 e 42.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 43.2 e 43.3 e approva gli identici emendamenti Loizzo 44.4 e Ciocchetti 44.5 (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Attis 44.022.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo D'Attis 44.022,

nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), e respinge l'articolo aggiuntivo Girelli 44.024.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, dell'articolo aggiuntivo Patriarca 44.025 e degli identici articoli aggiuntivi Bisa 44.026 e Schifone 44.027.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Patriarca 44.025, Bisa 44.026 e Schifone 44.027, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che è terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali sono stati espressi i pareri, e che pertanto si deve procedere a una breve sospensione della seduta.

Marco GRIMALDI (AVS) reputa inaccettabile che ancora non siano disponibili tutti i pareri del Governo, compresi quelli relativi agli emendamenti del Governo e dei relatori. Chiede pertanto la convocazione immediata di un ufficio di presidenza della Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 18.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che è stato presentato l'emendamento Comaroli 18.10 (*vedi allegato 1*), sottoscritto da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, che riprende i contenuti di un emendamento in precedenza dichiarato inammissibile. Preso atto, tuttavia, del consenso unanime espresso dai gruppi in ordine all'esame della predetta proposta emendativa, ritiene che tale emendamento possa essere sottoposto alla votazione.

Comunica che, in relazione alle proposte emendative 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 e 43.6 del Governo, nonché alle proposte emendative 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184,

31.12, 31.13 e 36.24 dei Relatori, sono stati presentati complessivamente 30 subemendamenti (*vedi allegato 3*). Avverte che la presidenza ha ritenuto irricevibili le seguenti proposte subemendative, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti, che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono: Simiani 0.8.124.3; Marattin 0.9.42.1; Grimaldi 0.15.01.5; Roggiani 0.20.30.7, limitatamente alla parte premissiva; Roggiani 0.20.30.3, limitatamente alla parte premissiva; Roggiani 0.20.30.6, limitatamente alla parte premissiva.

Sono da considerare parimenti irricevibili le proposte subemendative Quartini 0.43.6.2 e Quartini 0.43.6.3, che riproducono proposte emendative riferite all'articolo 43 del provvedimento.

Comunica, inoltre, che è stata ritenuta inammissibile la proposta subemendativa Manzi 0.14.46.3, che, analogamente a una proposta emendativa già dichiarata inammissibile, proroga l'applicabilità di disposizioni relative alla copertura dei posti di insegnamento di sostegno vacanti e disponibili.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 18.10 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.111 e 1.112 dei relatori. Invita al ritiro dei subemendamenti Gnassi 0.8.124.1 e 0.8.124.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.124 del Governo. Invita al ritiro dei subemendamenti Ubaldo Pagano 0.9.42.3 e 0.9.42.2. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.42 dei relatori, esprimendo parere favorevole altresì sull'emendamento 12.75 del Governo. Invita al ritiro dei subemendamenti Manzi 0.14.46.2 e Comaroli 0.14.46.1, proponendo l'accantonamento dell'emendamento 14.46 dei relatori.

Invita al ritiro degli identici subemendamenti Manzi 0.15.01.2 e Grimaldi 0.15.01.4, nonché degli identici subemendamenti 0.15.01.1 e Grimaldi 0.15.01.3. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo. Invita al ritiro dei subemendamenti Roggiani 0.20.30.7,

0.20.30.3, 0.20.30.6, limitatamente alle parti ricevibili, e del subemendamento Roggiani 0.20.30.5, nonché degli identici subemendamenti Comaroli 0.20.30.1 e D'Attis 0.20.30.2 e del subemendamento Roggiani 0.20.30.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.30 e 20.31 del Governo. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 23.05 dei relatori, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone l'accantonamento degli emendamenti 24.7 e 24.8 dei relatori. Invita al ritiro del subemendamento Marattin 0.24.8.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1 del Governo. Invita al ritiro del subemendamento Barzotti 0.29.184.1, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 29.184, 31.12 e 31.13 dei relatori e invitando al ritiro dei subemendamenti Benvenuti 0.36.24.1 e Ilaria Fontana 0.36.24.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento 36.24 dei relatori, esprimendo parere favorevole altresì sugli articoli aggiuntivi 37.05 e 39.03 del Governo. Invita al ritiro dei subemendamenti Girelli 0.43.6.1, Quartini 0.43.6.5 e 0.43.6.4. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 43.6 del Governo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) rivolge un ringraziamento a tutti i rappresentanti dei gruppi rispetto alla decisione di sottoscrivere l'emendamento Comaroli 18.10 e alla presidenza della Commissione per l'atteggiamento di grande disponibilità mostrato. Nel ringraziare anche il ministro Bernini, ritiene si tratti di una bella pagina della politica che si pone a sostegno dei giovani studenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Comaroli 18.10 (*vedi allegato 1*), 1.111 e 1.112 dei relatori (*vedi allegato 1*). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Gnassi 0.8.124.1 e 0.8.124.2. Approva altresì l'emendamento 8.124 del Governo (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sul suo subemendamento 0.9.42.3, ritiene assurdo e non attinente alle finalità del decreto in esame prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento dell'accordo in materia di accoglienza di migranti stipulato con l'Albania.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del deputato Ubaldo Pagano, ricorda che, in occasione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato con l'Albania, il gruppo di cui è componente aveva evidenziato profili critici in merito alla copertura finanziaria del citato provvedimento. Osserva come le considerazioni allora svolte si siano rivelate fondate, posto che nel provvedimento in esame è stato previsto, con una norma del tutto estranea alle finalità del decreto-legge, un rifinanziamento della predetta legge di autorizzazione alla ratifica.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene assurdo trattare i migranti come scorie radioattive con un'operazione che testimonia l'insuccesso della politica di accoglienza determinando uno sperpero di risorse. Chiede quindi di sottoscrivere il subemendamento Ubaldo Pagano 0.9.42.3.

Silvio LAI (PD-IDP), unendosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, rimarca la totale estraneità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge delle misure attinenti al Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della cooperazione in materia migratoria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ubaldo Pagano 0.9.42.3 e 0.9.42.2. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.42 dei relatori (*vedi allegato 1*) e 12.75 del Governo (*vedi allegato 1*). Respinge quindi il subemendamento Manzi 0.14.46.2.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constatato il ritiro del subemendamento Comaroli 0.14.46.1, di-

spone l'accantonamento dell'emendamento 14.46 dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Manzi 0.15.01.2 e Grimaldi 0.15.01.4, gli identici subemendamenti Manzi 0.15.01.1 e Grimaldi 0.15.01.3. Approva l'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo (*vedi allegato*) e respinge i subemendamenti Roggiani 0.20.30.7, 0.20.30.3, 0.20.30.6, limitatamente alle parti ricevibili, nonché il subemendamento Roggiani 0.20.30.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici subemendamenti Comaroli 0.20.30.1 e D'Attis 0.20.30.2.

La Commissione respinge il subemendamento Roggiani 0.20.30.4. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 20.30 e 20.31 del Governo (*vedi allegato 1*), nonché l'articolo aggiuntivo 23.05 dei relatori nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 24.7 dei relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Marattin 0.24.8.1.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 24.8 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 26.1 del Governo (*vedi allegato 1*). Respinge il subemendamento Barzotti 0.29.184.1 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 29.184, 31.12 e 31.13 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dà conto del ritiro del subemendamento Benvenuti Gostoli 0.36.24.1.

La Commissione respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.36.24.2.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 36.24 dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 37.05 del Governo (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 39.03 del Governo, fa notare che con tale intervento la maggioranza si contraddice rispetto a quanto previsto in occasione dell'esame del precedente decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi, sopprimendo una disposizione che era stata introdotta con un emendamento al citato provvedimento. Invita quindi la maggioranza ad un maggiore equilibrio e ad una maggiore coerenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 39.03 del Governo (*vedi allegato 1*), respinge i subemendamenti Girelli 0.43.6.1, Quartini 0.43.6.5, 0.43.6.4 e approva l'emendamento 43.6 del Governo (*vedi allegato 1*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento

14.46 dei relatori a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.46 dei relatori nel testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 14.46 dei relatori nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate dal Governo e dai relatori, nonché delle relative proposte subemendative, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45 e dalle 18.35 alle 18.50.

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: « Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate » aggiungere le seguenti: , alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

1.111. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte », unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026;

b) al comma 8, alinea, sostituire le parole: commi 1, 6 e 7 con le seguenti: commi 1, 6, 7 e 7-bis e sostituire le parole: 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026;

c) al comma 8, lettera m), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

1.112. I Relatori.

ART. 8.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate ».

** 8.24. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.*

** 8.31. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.*

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) le parole: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicem-

bre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ».

8.39. Ciancitto, Varchi.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro aggiungere le seguenti: , conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.

8.74. Lucaselli.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « delle competenze linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza di almeno una lingua straniera » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento »;

2.2) la lettera *g*) è abrogata;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « delle specializzazioni acquisite » sono inserite le seguenti: « , dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data, » e le parole: « , di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *g*), » sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: « le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento » sono inserite le seguenti: « , la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento »;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: « previa » è inserita la seguente: « eventuale », e dopo la parola: « consistente » sono inserite le seguenti: « , a scelta del richiedente, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « della durata » è inserita la seguente: « massima »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera *b*), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 »;

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera *a*), dopo le parole: « una dichiarazione preventiva dell'interessato, » sono inserite le seguenti: « efficace per dodici mesi, », e le parole: « di volta in volta » sono sostituite dalle seguenti: « all'atto della prima prestazione »;

e) all'articolo 7, comma 4, le parole: « , nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3 » sono soppresse;

f) all'articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: « intermediario » è inserita la seguente: « turistico »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, » sono inserite le seguenti: « alle agenzie di viaggio, ai *tour operator* e a ogni altro intermediario turistico ».

8.124. Il Governo.

ART. 9.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a partecipare anche aggiungere le seguenti: i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché.

- * **9.10.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Mari, Zanella.
- * **9.11.** (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Guerra.
- * **9.12.** (Nuova formulazione) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- * **9.14.** (Nuova formulazione) D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
- * **9.15.** (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
- * **9.16.** (Nuova formulazione) Steger, Manes.
- * **9.20.** (Nuova formulazione) Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

9.42. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato aggiungere le seguenti: , da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

- * **11.7.** (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.
- * **11.9.** (Nuova formulazione) Steger, Manes.
- * **11.11.** (Nuova formulazione) Ruffino, Castiglione.
- * **11.12.** (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.
- * **11.13.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Zarratti.
- * **11.14.** (Nuova formulazione) Bordonali, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
- * **11.15.** (Nuova formulazione) Del Barba, Marattin.

ART. 12.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le seguenti: nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture.

- * **12.2.** (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.
- * **12.3.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Zarratti.
- * **12.4.** (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.
- * **12.5.** (Nuova formulazione) Steger, Manes.

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale ».

* **12.23.** (Nuova formulazione). Ubaldo Pagano.

* **12.25.** (Nuova formulazione). Pastorino.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente

14-*bis*. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-*bis*.1 è inserito il seguente:

«4-*bis*.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento au-

torizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga ».

12.55. (Nuova formulazione) Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: finalizzati all'attuazione del PNRR aggiungere le seguenti: e del PNC.

* **12.59.** D'Attis, Cannizzaro.

* **12.60.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.

* **12.61.** Roggiani, Malavasi.

* **12.62.** Grimaldi, Zaratti.

* **12.63.** Ruffino, Castiglione.

* **12.64.** Steger, Manes.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 « Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica », del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza mede-

sima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione precedente, entro dieci giorni dalla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

** 12.66. D'Attis, Cannizzaro.

** 12.67. Deidda.

** 12.74. Romano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-*quater* è inserito il seguente:

« 9-*quater.1*. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento *Smart Grid*", del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies* e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o

archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri ».

12.68. (Nuova formulazione) Zucconi, Giorgianni

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

12.75. Il Governo.

Nel titolo I, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)

1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi alle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può con congrua motivazione richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

a) per « interventi di lieve entità » si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

b) per « interventi di media entità » si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lun-

ghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportino uno scavo massimo di 1,5 metri.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12.017. (Nuova formulazione) Pretto.

ART. 14.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma

10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento »;

al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati;

dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 « Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico » della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-*quater*, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui » sono sostituite con le seguenti: « 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui ».

10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-*bis*, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

14.46. (Nuova formulazione). I Relatori.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis. – (Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia) – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

15.01. Il Governo.

ART. 17.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-*quater* », comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma,

prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

17.22. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

17.23. *(Nuova formulazione)* Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 ».

17.35. *(Nuova formulazione)* Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

ART. 18.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina ve-

terinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) eb), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

18.10. Comaroli, Ubaldo Pagano, Lucaselli, Pella, Torto, Steger, Grimaldi, Pa-

storella, Marattin, Romano, Molinari, Gusmeroli, Sasso, Barabotti, Frassini.

ART. 19.

Al comma 2, sostituire le parole: destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali con le seguenti:; destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali.

19.1. (Nuova formulazione) Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

ART. 20.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 64-quater », al comma 3, lettera c), dopo le parole: relative a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: relative a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe,

b) al comma 5, lettera b), dopo le parole: i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.

20.15. (Nuova formulazione) Iezzi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.

3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

a) l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene

la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

3-*quater*. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito *internet*.

20.30. Il Governo.

All'articolo 20, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano « Italia a 1 Giga », inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Reti ultraveloci (banda ultralarga e 5G) » del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'es-

cuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.a. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.a., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano « Italia a 1

Giga ». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20.31. Il Governo.

ART. 21.

Al comma 3, sostituire le parole: Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia con le seguenti: gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia.

21.4. Mura.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può

formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 « Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi » del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa

dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

23.05. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati)

1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso

di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2 ».

25.01. (Nuova formulazione) D’Attis, Cannizzaro.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 28:

1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: « nelle more » sono inserite le seguenti: « dell’accreditamento alla PDND, »;

2) al comma 7, le parole: « Nei certificati » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati »;

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7 »

26.1. Il Governo.

ART. 29.

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e norma-

tivo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. ».

* **29.18.** (Nuova formulazione) Cannizzaro, D’Attis.

* **29.19.** (Nuova formulazione) Scotto, Grimbaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

* **29.25.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Mari, Zanella.

* **29.26.** (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

* **29.27.** (Nuova formulazione) Steger, Manes.

* **29.34.** (Nuova formulazione) D’Attis, Squeri, Cannizzaro.

* **29.35.** (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Frassini.

* **29.4.** (Nuova formulazione) Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 4, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) « 5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 ».

29.184. I Relatori.

ART. 31.

Al comma 10, dopo le parole: nel limite di 20 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

31.12. I Relatori.

Al comma 11, capoverso d), ultimo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 20 per cento.

31.13. I Relatori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano)

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare» del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

* **31.09.** (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

* **38.017.** (Nuova formulazione) Battistoni, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 36.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli inter-

venti di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

* **36.9.** (Nuova formulazione) Steger, Manes.

* **36.10.** (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.

* **36.12.** (Nuova formulazione) Cannata.

* **36.13.** (Nuova formulazione) Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frassini.

* **36.14.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Zarrati.

* **36.23.** (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025».

* **36.20.** (Nuova formulazione) Varchi.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis.

(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

37.05. Il Governo.

ART. 38.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: al comma 11 aggiungere le seguenti: , lettera a),.

38.59. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 17, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5.

38.84. *(Nuova formulazione)* Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.

39.03. Il Governo.

ART. 40.

Al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni.

**** 40.16.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes.

- ** 40.17.** (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
- ** 40.18.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
- ** 40.19.** (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.
- ** 40.20.** (Nuova formulazione) D’Attis, Cannizzaro.

ART. 41.

Nel capo IX del titolo II, dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis.

(Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: « coltivatore » è sostituita dalla seguente: « conduttore ».

41.024. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

ART. 43.

Sostituire l’articolo 43 con il seguente:

Art. 43. (Modalità tecnologiche per la raccolta l’elaborazione e l’analisi dei dati sanitari) – 1. Al fine di assicurare l’aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 « Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione », con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei

dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

2. Per assicurare l’individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l’anno 2024, da gestire nell’ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall’anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell’ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l’anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede, quanto a 3.850.000 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a 1.850.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

43.6. Il Governo.

ART. 44.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « . Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice ».

* 44.4. Loizzo.

* 44.5. Ciocchetti.

Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti del PNRR compresi nella Missione 6, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « nel limite del 2 per cento dell'organico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale) ».

44.022. *(Nuova formulazione)* D'Attis, Cannizzaro, Barelli.

Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo periodo, dopo le parole: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale »;

b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: « Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto

dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

* **44.025.** *(Nuova formulazione)* Patriarca.

* **44.026.** *(Nuova formulazione)* Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

* **44.027.** *(Nuova formulazione)* Schifone.

ALLEGATO 2

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DAI RELATORI**

ART. 29.

Al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) – 1. A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai

soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato *I-bis*, annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato *I-bis*, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui è derivata la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del presente decreto.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in

corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-*bis* del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Il gettito derivante dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti è destinato al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorre al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti mi-

nisteriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le im-

prese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ».

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.

ALLEGATO 2-bis
(articolo 29, comma 19, lettera a))

« Allegato I-bis
(articolo 27, comma 6)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2
2	Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	2
3	Mancata formazione ed addestramento.	2
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.	2
5	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).	2
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto.	2
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.	2
13	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.	1
14	Mancata valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28.	3
15	Mancata valutazione del rischio biologico e sostanze chimiche.	3

16	Mancata individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.	3
17	Mancata valutazione del rischio di annegamento.	2
18	Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.	2
19	Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.	3
20	Mancata formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.	1
22	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.	2
23	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.	3
24	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai nn. 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	2
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale	8
27	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008	20
28	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008	10

* **29.95.** (Nuova formulazione). Mari, Grimaldi, Zanella.

* **29.96.** (Nuova formulazione). Scotto, Grignola, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

* **29.97.** (Nuova formulazione). Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

* **29.98.** (Nuova formulazione). Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

* **29.99.** (Nuova formulazione). Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

* **29.100.** (Nuova formulazione). Scotto, Grignola, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

* **29.101.** (Nuova formulazione). Benvenuti Gostoli.

* **29.102.** (Nuova formulazione). Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

* **29.103.** (Nuova formulazione). Manes, Steger.

* **29.104.** (Nuova formulazione). Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

* **29.105.** (Nuova formulazione). Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi,

- Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
- * **29.111.** *(Nuova formulazione)*. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
- * **29.112.** *(Nuova formulazione)*. Montemagni, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Pizzimenti.
- * **29.113.** *(Nuova formulazione)*. Mascaretti.
- * **29.114.** *(Nuova formulazione)*. Steger, Manes.
- * **29.115.** *(Nuova formulazione)*. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
- * **29.116.** *(Nuova formulazione)*. Lucaselli.
- * **29.117.** *(Nuova formulazione)*. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
- * **29.119.** *(Nuova formulazione)*. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
- * **29.121.** *(Nuova formulazione)*. Mascaretti.
- * **29.122.** *(Nuova formulazione)*. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
- * **29.123.** *(Nuova formulazione)*. Bof, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
- * **29.124.** *(Nuova formulazione)*. Mascaretti.
- * **29.125.** *(Nuova formulazione)*. Steger, Manes.
- * **29.126.** *(Nuova formulazione)*. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
- * **29.127.** *(Nuova formulazione)*. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
- * **29.128.** *(Nuova formulazione)*. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
- * **29.129.** *(Nuova formulazione)*. Cannizzaro, D'Attis.
- * **29.131.** *(Nuova formulazione)*. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
- * **29.136.** *(Nuova formulazione)*. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
- * **29.142.** *(Nuova formulazione)*. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
- * **29.143.** *(Nuova formulazione)*. Lucaselli.
- * **29.145.** *(Nuova formulazione)*. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
- * **29.146.** *(Nuova formulazione)*. Giorgianni.
- * **29.148.** *(Nuova formulazione)*. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.
- * **29.149.** *(Nuova formulazione)*. Lucaselli.
- * **29.151.** *(Nuova formulazione)*. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
- * **29.155.** *(Nuova formulazione)*. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
- * **29.159.** *(Nuova formulazione)*. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
- * **29.160.** *(Nuova formulazione)*. Giorgianni.
- * **29.161.** *(Nuova formulazione)*. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

ALLEGATO 3

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 E 43.6 DEL GOVERNO E 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184, 31.12, 31.13 E 36.24 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate aggiungere le seguenti: alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

1.111. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma 5 « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte », unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026;

b) al comma 8, alinea, sostituire le parole: commi 1, 6 e 7 con le seguenti: commi 1, 6, 7 e 7-bis e sostituire le parole: 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026;

c) al comma 8, lettera m), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

1.112. I Relatori.

ART. 8.

All'emendamento 8.124 del Governo, sostituire le parole: Dopo il comma 17, aggiungere il seguente: con le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni di euro per l'anno 2026 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I contratti di cui al presente comma possono essere rinnovati per le annualità 2025 e 2026, anche in deroga alle disposizioni previste all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, al solo fine di portare a completamento i progetti PNRR finanziati del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 »;

3) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole « per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « nonché 35 milioni di euro per l'anno 2025, e 35 milioni di euro per l'anno 2026 »;

b) dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

0.8.124.3. Simiani.

All'emendamento 8.124 del Governo, capoverso comma 17-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: « almeno annuale » sono sostituite dalla seguente: « biennale ».

0.8.124.1. Gnassi, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 8.124 del Governo, capoverso comma 17-bis, lettera b), numero 2.1, dopo le parole: o del vecchio ordinamento aggiungere le seguenti: in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 3, dopo le parole: « le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, » sono aggiunte le seguenti: « le classi di laurea, ».

0.8.124.2. Gnassi, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « delle competenze linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza di almeno una lingua straniera » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento »;

2.2) la lettera g) è abrogata;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « delle specializzazioni acquisite » sono inserite le seguenti: « , dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data, » e le parole: « , di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), » sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: « le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento » sono inserite le seguenti: « , la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento »;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: « previa » è inserita la seguente: « eventuale », e dopo la parola: « consistente » sono inserite le seguenti: « , a scelta del richiedente, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « della durata » è inserita la seguente: « massima »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 »;

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: « una dichiarazione preventiva dell'interessato, » sono inserite le seguenti: « ef-

ficace per dodici mesi, », e le parole: « di volta in volta » sono sostituite dalle seguenti: « all’atto della prima prestazione »;

e) all’articolo 7, comma 4, le parole: « , nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell’esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 3 » sono soppresse;

f) all’articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: « intermediario » è inserita la seguente: « turistico »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, » sono inserite le seguenti: « alle agenzie di viaggio, ai *tour operator* e a ogni altro intermediario turistico ».

8.124. Il Governo.

ART. 9.

All’emendamento 9.42 dei Relatori, sostituire le parole: versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. *con le seguenti:* versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, quanto a 10,2 milioni di euro e quanto a 16 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

0.9.42.3. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

All’emendamento 9.42 dei Relatori, sostituire le parole: versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. *con le seguenti:* riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

0.9.42.2. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

All’emendamento 9.42 dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 9-bis è soppresso.

0.9.42.1. Marattin.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *con le seguenti:* versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

9.42. I Relatori.

ART. 12.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento.

mento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

12.75. Il Governo.

ART. 14.

All'emendamento 14.46 dei Relatori, alla lettera a), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:

« 5. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 ».

0.14.46.3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingarretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

All'emendamento 14.46 dei Relatori, alla lettera a), capoverso comma 5, sostituire le parole da: in caso di esaurimento delle graduatorie *fino a:* 31 dicembre 2025 *con le seguenti:* al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026.

0.14.46.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingarretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

All'emendamento 14.46 dei Relatori, alla lettera a), capoverso comma 5, dopo le parole: per le assegnazioni *aggiungere le seguenti:* dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I riferimenti temporali contenuti

nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento.

0.14.46.1. Comaroli, Cattoi, Frassini, Sasso.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 18-*bis*, il comma 5 è sostituito con il seguente:

« 5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. »;

b) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) i commi da 18-*novies* a 18-*undecies* sono abrogati.

c) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 83-*quater*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: « 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 16,507 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui ».

10-*ter*. Per l'attuazione del comma 10-*bis* è autorizzata la spesa di 2,027 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

14.46. I Relatori.

ART. 15.

All'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo, al capoverso Art. 15, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

* **0.15.01.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **0.15.01.4.** Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Mari.

All'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo, capoverso Art. 15, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.

** **0.15.01.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

** **0.15.01.3.** Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo, al capoverso Art. 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e per ogni altro effetto di legge, i titoli abilitanti di cui all'articolo 14, comma 3, terzo periodo del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017 sono equipollenti alla laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe L19 ai fini del reclutamento del personale nell'area funzionari come previsto dal nuovo sistema di classificazione del personale definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, per il triennio 2019-2021.

0.15.01.5. Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

15.01. Il Governo.

ART. 20.

All'emendamento 20.30 del Governo, premettere le seguenti parole: Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte

acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Conseguentemente, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *non può con le seguenti:* i soggetti scelti sulla base di manifestazioni di interesse tra le banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non possono.

0.20.30.7. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 20.30 del Governo, premettere le seguenti parole: Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *aggiungere le seguenti:* e ad almeno due ulteriori soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Conseguentemente, al capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non può stipulare, *con le seguenti:* ovvero i soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, non possono stipulare.

0.20.30.3. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 20.30 del Governo, premettere le seguenti parole: Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole:* al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 *con le seguenti:* attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel periodo 1, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

Conseguentemente, al capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *con le seguenti:* il soggetto qualificato individuato attraverso una gara pubblica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.

0.20.30.6. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 20.30 del Governo, sopprimere il capoverso comma 3-ter.

0.20.30.5. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 20.30 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3-ter con il seguente:*

3-ter. Lo statuto della società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è adeguato alle seguenti prescrizioni che devono essere recepite dallo statuto medesimo:

a) è previsto esclusivamente un amministratore unico espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

b) le deliberazioni in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'amministratore unico.;

b) *al comma 3-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può in ogni caso accedere alle informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla società PagoPA S.p.A.

* **0.20.30.1.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

* **0.20.30.2.** D'Attis, Cannizzaro.

All'emendamento 20.30 del Governo, comma 3-ter, alla lettera a), premettere le seguenti parole: ferme restando le tutele riconosciute dalla legge ai soci di minoranza.

0.20.30.4. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare patti di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.

3-ter. Lo statuto della società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è adeguato alle seguenti prescrizioni che devono essere recepite dallo statuto medesimo:

a) l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'organo delegato.

3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società di cui al primo periodo trasmette all'Autorità delegata all'innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti per ottemperare a quanto disposto dal presente comma. Tale relazione è pubblicata sul sito *web* della PagoPA S.p.A.

20.30. Il Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano Italia a 1 Giga inserito nella Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3 « Reti ultraveloci » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto dell'esito delle verifiche in campo propeedeutiche all'esecuzione dei lavori, i beneficiari dei contributi pubblici, nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee

in ciascun lotto, adempiono agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alle predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, ivi compreso il numero delle case sparse previsto dal citato investimento del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari. Il numero di civici collegati ai sensi del primo periodo è computato ai fini della verifica del raggiungimento del numero dei civici da collegare in base alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.a. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.a., a definire le modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei civici posti in prossimità di quelli collegabili in base alle predette convenzioni ed aventi le caratteristiche di cui al primo periodo, nonché le tempistiche di individuazione dei predetti civici di prossimità, che, in ogni caso, non devono eccedere i trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancata individuazione dei civici entro il termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20.31. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni, delle macromaterie rilevanti ai fini PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto ai *target* PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al venti per cento;

b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci.

4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio di applicazione individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

8. Il presidente dell'ufficio di applicazione vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 per il periodo di effettivo servizio in appli-

cazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse afferenti all'investimento 1.8 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, che sono versate nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

23.05. I Relatori.

ART. 24.

Al comma 1, dopo il capoverso 10-ter aggiungere il seguente:

10-quater. I magistrati tributari nominati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio, non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

24.7. I Relatori.

All'emendamento 24.8 dei Relatori, alla lettera c), sopprimere il numero 2.

0.24.8.1. Marattin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « di almeno sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna »;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. »;

b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 » sono aggiunte le seguenti: « o altri enti pubblici »;

c) all'articolo 6, comma 2:

1) dopo le parole: « consiglio di presidenza » sono aggiunte le seguenti: « avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari »;

2) il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di applicazione d'ufficio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *m-ter*), ai magistrati tributari è riconosciuto il solo trattamento economico di missione. »;

e) all'articolo 24, comma 1:

1) dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

« g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili distintamente per i magistrati tributari e i giudici tributari; »;

2) alla lettera *m-bis*), le parole: « di componenti » sono sostituite dalle seguenti: « dei magistrati e dei giudici tributari »;

3) dopo la lettera *m-bis*), è aggiunta la seguente:

« *m-ter*) può disporre l'applicazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati tributari presso le corti di giustizia di primo e secondo grado sulla base dei carichi esigibili di cui alla lettera *g-bis*); ».

24.8. I Relatori.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 28:

1) al comma 6, lettera *b*), dopo le parole: « nelle more » sono inserite le seguenti: « dell'accreditamento alla PDND, »;

2) al comma 7, le parole: « Nei certificati » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi di cui al comma *7-bis*, nei certificati »;

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis*. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera *a*), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7 ».

26.1. Il Governo.

ART. 29.

All'emendamento 29.184 dei Relatori, capoverso « 5-quinquies », sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000.

0.29.184.1. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 4, lettera d), sostituire il numero 3 con il seguente:

3) « *5-quinquies*. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 ».

29.184. I Relatori.

ART. 31.

Al comma 10, dopo le parole: nel limite di 20 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

31.12. I Relatori.

Al comma 11, capoverso lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 20 per cento.

31.13. I Relatori.

ART. 36.

All'emendamento 36.24 dei Relatori, al comma 2-ter, capoverso 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* nonché per il contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni criminali e di stampo mafioso;

b) *sostituire le parole:* a carico dei privati *con le seguenti:* a carico delle imprese di cui al comma 3;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 e delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del la-

voro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario.

0.36.24.1. Benvenuti Gostoli.

All'emendamento 36.24 dei Relatori, al comma 2-ter, capoverso 8-bis, dopo le parole: di stampo mafioso aggiungere le seguenti: , anche con riferimento a subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.

0.36.24.2. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate, rispettivamente, l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, con successiva estensione del 31 maggio 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*8-bis.* Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile nonché per il contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni criminali e di stampo mafioso, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico dei privati. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche le tipologie di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione ».

36.24. I Relatori.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

37.05. Il Governo.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.

39.03. Il Governo.

ART. 43.

All'emendamento 43.6 del Governo, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e

la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale – DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

1-*bis*. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.

0.43.6.1. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

All'emendamento 43.6 del Governo, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di consentire l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

0.43.6.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 43.6 del Governo, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.

0.43.6.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 43.6 del Governo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per

il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo alla interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno Spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.

0.43.6.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 43.6 del Governo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.

0.43.6.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

(Modalità tecnologiche per la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 « Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione », con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 3.850.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero

della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a 1.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

43.6. Il Governo.